



COMUNE di MONTERODUNI

(Provincia di ISERNIA)

Cod. Fisc. 80001790940

Part. IVA 00201720943

telefono 0865/491586

Piazza Municipio

telefax 0865/491391

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria – 1^ convocazione - Seduta del 30.4.2015

oooooooooooooooooooooooooooo

N. 5 del 30.4.2015

Oggetto: Regolamento per l'applicazione delle compensazioni e delle dilazioni / rateizzazioni di pagamento ai debiti di natura tributaria. Approvazione.

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno TRENTA del mese di APRILE dalle ore 19.00 fino alle ore 22.00 in continuazione con unica sospensione dalle ore 20.30 alle ore 20.40 nella sala delle adunanze consiliari, con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

Fatto l'appello risultano:

	Nominativo	Carica	Presenti	Assenti
1	Russo Custode	Sindaco	X	
2	Foglietta Anna Maria	Consigliere		X
3	Biello Altiero	Consigliere	X	
4	Cristinzio Michele	Consigliere	X	
5	Mancini Anna	Consigliere	X	
6	Cianfrani Gabriele	Consigliere	X	
7	Delli Carpini Luca	Consigliere	X	
8	Faralli Francesco	Consigliere	X	
9	Biello Michele	Consigliere	X	
10	Altobelli Nicola	Consigliere	X	
11	De Giacomo Michele	Consigliere	X	
	TOTALE		10	1

Partecipa il Segretario Comunale Lucia Guglielmi.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Russo Custode assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 4 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione del Sindaco Presidente il quale rappresenta la necessità di valutare con attenzione le esigenze dei cittadini sottoposti sia in qualità di persone fisiche con le proprie famiglie che giuridiche sul versante delle imprese alle procedure di accertamento dei tributi in una fase di grave e pesante crisi economica e sfruttare la possibilità di prevedere forme di dilazione dei pagamenti delle imposte e delle tasse dovute più incisive rispetto a quelle già previste dalle leggi e dai regolamenti comunali soprattutto per la fase degli accertamenti emessi dall'ente e delle procedure di riscossione coattiva;

PREMESSO che i Comuni, in applicazione dell'art. 52 comma 1 del D. Lgs. 446/1997, hanno la possibilità di modificare, attraverso la propria potestà regolamentare generale, la disciplina delle proprie entrate anche tributarie, in relazione a tutti i profili non legati direttamente al presupposto d'imposta;

PREMESSO che

- l'art. 8, comma 1, della legge 212/2000 che prevede che "l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione";

- l'art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 27/12/2006 che prevede che gli "enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali";

RILEVATA la necessità di valutare la possibilità di utilizzare, oltre alla rateizzazione anche l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a titolo di tributi locali e precisamente il procedimento per la compensazione dei crediti e dei debiti nei confronti del Comune e la concessione in via eccezionale di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti per imposte e tributi comunali al fine di fissare i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa;

VISTO lo schema di Regolamento predisposto dall'Ufficio competente unitamente a quello finanziario costituito da n. 12 articoli numerati progressivamente dal n. 1 al n. 12 ;

Dopo esame e discussione con i seguenti interventi:

Il Consigliere Altobelli Nicola rappresenta che per le fidejussioni il limite sembra troppo basso e che l'orientamento in materia è quello di consentire la rateizzazione senza che il contribuente dimostri particolari requisiti, così opera anche l'Agenzia delle Entrate che consente la rateizzazione solo su richiesta del contribuente prevedendo un numero ampio di rate, pertanto propone di stralciare tutta la parte relativa al possesso ed alla dimostrazione dei requisiti al fine di consentire a chiunque ne abbia necessità di accedere al beneficio.

Il consigliere De Giacomo Michele suggerisce di estrapolare in tal caso anche la deroga prevista nell'ultimo articolo di competenza del responsabile.

Il Sindaco Russo manifesta che era anche sua intenzione proporre la modifica relativa ai requisiti ed invita il consiglio a votare l'approvazione del regolamento con le concordate modifiche,

RITENUTO che tra le attribuzioni dei Consigli Comunali, ai sensi del comma 2, lett. a) dell'art. 42 del D.lgs 267/2000, rientra l'approvazione di regolamenti salva l'ipotesi di cui all'art. 48 comma 3 (Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi);

RAVVISATA l'opportunità di dover provvedere all'approvazione del regolamento per le compensazioni e rateizzazioni dei tributi comunali in maniera da disciplinare la materia per i motivi sopra esposti;

ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dai responsabili di servizio competenti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00 sulla corrispondente proposta deliberativa e riportato nel presente atto,

Con voti favorevoli n. 10 palesemente e legalmente espressi da n. 10 consiglieri presenti e votanti, ad unanimità,

DELIBERA

APPROVARE il regolamento per l'applicazione delle compensazioni e delle dilazioni / rateizzazioni di pagamento ai debiti di natura tributaria, costituito da n. 11 articoli numerati progressivamente dal n. 1 al n. 11 che si allega al presente atto sub A) quale parte integrante e sostanziale.

DICHIARARE con separata votazione ad esito favorevole unanime, data l'urgenza di concludere i procedimenti in corso inerenti la materia, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. lgs. n. 267/2000.

oooooooooooooooo

PARERE preventivo art. 49 D. Lgs. 267/00

VISTO si esprime parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto.

Il Responsabile di Servizio

arch. Italia Biello

Il Responsabile del servizio finanziario

rag. Francesco Foglietta

Regolamento per l'applicazione delle compensazioni e delle dilazioni / rateizzazioni di pagamento ai debiti di natura tributaria.

CAPO I Oggetto del regolamento

ART. 1 Ambito di applicazione e scopo del regolamento

Il presente Regolamento disciplina il procedimento per l'applicazione delle compensazioni e per la concessione in via eccezionale di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti per imposte e tributi comunali e fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche ai tributi che potranno essere istituiti successivamente all'approvazione del medesimo, se non diversamente regolamentato.

Competente all'applicazione del presente Regolamento è il Funzionario Responsabile del Tributo, responsabile dell'entrata di cui si chiede la rateizzazione.

Per quanto non previsto dal presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

CAPO II Compensazione

ART. 2 Obbligazioni tributarie

In applicazione dell'art. 8 comma 1 della legge 212/2000 nonché dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 27/12/2006, è previsto l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a titolo di tributi ed imposte locali. L'obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, mediante compensazione tra crediti e debiti aventi anche natura tributaria diversa tra loro, a condizione che il credito sia certo, determinato, liquido ed esigibile. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo per le somme da ingiunzioni di pagamento e per le somme che l'Ente è tenuto a rimborsare a seguito delle sentenze relative a controversie tributarie.

Il Responsabile che istruisce la pratica dovrà acquisire dai competenti uffici sia la documentazione inerente il credito maturato dal creditore che i debiti tributari maturati con cui si intende effettuare la compensazione. La compensazione tra i predetti crediti e i debiti tributari del medesimo soggetto, potrà avvenire soltanto a seguito di adozione di provvedimento autorizzatorio da adottare entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza fatto salvo il periodo di eventuale sospensione dei termini in caso di richiesta di documentazione aggiuntiva. Il provvedimento, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e ai funzionari interessati alla pratica di compensazione.

Non è ammessa la compensazione tra debiti /crediti tributari e debiti /crediti di altra natura.

ART. 3 Compensazione nell'ambito dello stesso tributo ovvero tra tributi diversi

Il contribuente che voglia avvalersi della facoltà della compensazione per recupero di quote dovute ad eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo comunale ovvero nell'ambito di tributi diversi del medesimo anno o degli anni precedenti, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, nei termini di versamento del tributo, deve presentare al Comune apposita richiesta di compensazione comprensiva di una dichiarazione contenente i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente,
- il tributo dovuto al lordo della compensazione,
- l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per tributo e per anno d'imposta,
- l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.

Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi dei relativi tributi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione.

Nel caso in cui la compensazione avvenga tra tributi gestiti da funzionari diversi, il funzionario che gestisce la pratica del tributo in eccedenza deve acquisire l'attestazione del tributo a debito con cui compensare l'eccedenza del credito. In tale ipotesi il Responsabile del tributo in eccedenza istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare con altri tributi comunali. Il risultato del risconto, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e al funzionario che ha rilasciato l'attestazione del tributo a debito.

CAPO III Dilazioni e/o rateizzazioni

ART. 4 Dilazioni /rateizzazioni

E' ammessa la concessione in via eccezionale di dilazioni / rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti per imposte e tributi comunali, siano essi derivanti da avvisi di accertamento, da iscrizione in ruoli con riscossione coattiva, siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola; sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in un'unica rata sia in più rate, alle condizioni e nei limiti seguenti:

- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni concesse dalla data di vigenza del presente regolamento;
- in presenza di importo complessivamente dovuto per ciascuna tipologia di tributo superiore ad euro 500,00;
- in costanza di procedura esecutiva ovvero di pignoramento mobiliare o immobiliare o di fermo amministrativo.

Nessuna dilazione e/o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi e delle sanzioni nelle misure legislativamente previste.

ART. 5 Criteri di ammissione al beneficio della dilazione

Il provvedimento di dilazione è concesso, su richiesta del contribuente. Il carico di tributi arretrati di cui si chiede la dilazione, comprensivo di oneri e spese compreso interessi è differito nel termine massimo di seguito specificato:

- a) fino ad un massimo di un semestre: per importi da euro 500,00 ad euro 3.000,00 senza fideiussione;
- b) fino ad un massimo di 1 anno: per importi da euro 3.001,00 ad euro 20.000,00 con fideiussione;
- c) fino ad un massimo di 18 mesi: per importi superiori ad euro 20.001,00 con fideiussione.

Le concessioni di dilazioni, come precisato alle lettere b) e c), sono subordinate alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria assicurativa stipulata con primaria compagnia o fideiussione bancaria, avente la durata di tutto il periodo del differimento del pagamento aumentato di un semestre.

E' possibile chiedere la dilazione contemporanea del pagamento di più atti, anche relativi a tributi diversi; in tal caso le soglie d'importo di cui innanzi si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione.

Nel caso in cui il contribuente abbia in corso altre dilazioni e/o rateizzazioni concesse ai sensi del presente Regolamento, ai fini della sola garanzia, il limite di cui innanzi deve essere valutato tenendo conto anche del debito residuo ancora da estinguere.

ART. 6 Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione

Il provvedimento di rateizzazione è concesso, su richiesta del contribuente. Il carico di tributi arretrati di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di oneri e spese compreso interessi è ripartito, di norma, in rate di pari importo non inferiore ad euro 500,00, nei seguenti limiti:

- a) fino ad un massimo di 2 rate in 1 anno: per importi da euro 500,00 ad euro 3.000,00 senza fideiussione;
- b) fino ad un massimo di 4 rate in 2 anni: per importi da euro 3.001,00 ad euro 20.000,00 con fideiussione;
- c) fino ad un massimo di 6 rate in 3 anni: per importi superiori ad euro 20.001,00 con fideiussione.

Le concessioni di rateizzazioni, come precisato alle lettere b) e c), sono subordinate alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria assicurativa stipulata con primaria compagnia o fideiussione bancaria, avente la durata di tutto il periodo della rateizzazione aumentato di un semestre.

E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, anche relativi a tributi diversi, in tal caso le soglie d'importo di cui innanzi si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la rateizzazione.

Nel caso in cui il contribuente abbia in corso altre dilazioni e/o rateizzazioni concesse ai sensi del presente Regolamento, ai fini della sola garanzia, il limite di cui innanzi deve essere valutato tenendo conto anche del debito residuo ancora da estinguere.

ART. 7 Modalità di presentazione della domanda

La domanda di dilazione / rateizzazione del contribuente che, ricorrendone i presupposti, intende avvalersi della possibilità di dilazione e/o rateazione di cui al presente Regolamento, deve essere presentata all'ufficio competente in materia di gestione del tributo di cui si chiede l'ammissione al beneficio entro la data di scadenza del relativo pagamento. La domanda può essere consegnata direttamente dal richiedente allo sportello del Protocollo generale, oppure trasmessa tramite raccomandata o posta elettronica certificata, allegando copia fotostatica di un documento di identità.

La domanda dovrà contenere:

- a) l'indicazione espressa della richiesta di dilazione / rateizzazione;
- b) l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, cartella esattoriale, avviso di accertamento, ecc.);
- c) la dettagliata motivazione per la quale si chiede la dilazione e/o rateizzazione del debito.

Alla stessa dovrà essere allegata la documentazione comprovante le motivazioni a fondamento della domanda per l'ammissione al beneficio.

ART. 8 Procedimento

L'istruttoria viene compiuta dal Funzionario incaricato che è responsabile del procedimento. Nel corso dell'istruttoria il Funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata. Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della dilazione e/o rateizzazione del debito. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dal DPR 445/00 sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 403/98.

ART. 9 Interessi

Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato e/o rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta da parte del contribuente. Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento (cartella di pagamento, avviso di accertamento ecc.) fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite.

ART. 10 Concessione o diniego

Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, escluso il periodo di eventuale sospensione del termine per la presentazione di eventuale documentazione aggiuntiva, il Funzionario Responsabile di ogni singolo tributo comunale, ove ricorrano i presupposti per l'adozione di un provvedimento di concessione, richiede ove previsto la fidejussione e acquisitala, adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta. Decorso il termine di trenta giorni senza alcun provvedimento la domanda dovrà intendersi rifiutata. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di dilazione e/o rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione, raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero pec. Qualora il debito derivi da somme iscritte nei ruoli ordinari e/o coattivi, una copia del provvedimento di rateazione verrà inoltrato dal Funzionario responsabile al concessionario della riscossione.

ART. 11 Disposizioni finali ed entrata in vigore

Con l'emanazione delle presenti disposizioni si intendono abrogate le precedenti norme, contenute in altri regolamenti comunali, relative alla disciplina della compensazione, degli interessi tributari e delle dilazioni/rateizzazioni di pagamento per avvisi di accertamento tributari e carichi arretrati. Il regolamento entra in vigore dall'esecutività della delibera di approvazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Russo Custode

IL SEGRETARIO
f.to Lucia Guglielmi

Attesto che la presente deliberazione è stata **pubblicata all'Albo Pretorio** del comune in data **6.5.2015** per rimanervi per **15 giorni consecutivi**.

Monteroduni, lì 6.5.2015

IL SEGRETARIO
f.to Lucia Guglielmi

Attesto che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, co. 4°, del D. Lgs. 18.08.00 n. 267)

diviene esecutiva decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, co. 3°, del D. Lgs. 18.08.00 n. 267)

Monteroduni, lì 6.5.2015

IL SEGRETARIO
f.to Lucia Guglielmi

Attestazione valida esclusivamente per le copie.

Attesto che la presente copia è conforme all'originale.

IL SEGRETARIO
Lucia Guglielmi